

Regolamento d'esame

**per l'esame professionale superiore nel campo professionale
dell'agricoltura di**

Maestra agricoltrice / Maestro agricoltore

Maestra frutticoltrice / Maestro frutticoltore

Maestra avicoltrice / Maestro avicoltore

Maestra cantiniera / Maestro cantiniere

Maestra viticoltrice / Maestro viticoltore

Maestra orticoltrice / Maestro orticoltore

**Contadina diplomata / Responsabile d'economia domestica rurale
diplomato**

Modifica del 22 OTT 2019

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione
professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 18.12.2014 concernente l'esame professionale superiore nel
campo professionale dell'agricoltura è modificato come segue:

7.12 (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Master Farmer, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Fruit-Growing Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Poultry Production Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

¹ RS 412.10

- **Winery Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Viticulture Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Vegetable Production Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**
- **Farm and Family Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

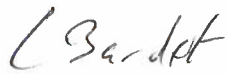
II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Brugg, 16.10.2019

OdA AgriAliForm

Il Presidente



Loïc Bardet

Il Segretariato



Petra Sieghart

La presente modifica è stata approvata.

Berna, 22 OTT 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua



Regolamento d'esame

concernente

l'esame professionale superiore nel campo professionale dell'agricoltura di

Maestra agricoltrice / maestro agricoltore

Maestra frutticoltrice / maestro frutticoltore

Maestra avicoltrice / maestro avicoltore

Maestra cantiniera / maestro cantiniere

Maestra viticoltrice / maestro viticoltore

Maestra orticoltrice / maestro orticoltore

Contadina diplomata / responsabile d'economia domestica rurale diplomato

del **18 DIC 2014**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame, campo d'attività, competenze e contributo a favore della società, dell'economia e dell'ambiente

1.1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore nel campo dell'agricoltura serve a verificare le competenze dei responsabili di azienda nei sette indirizzi previsti: agricoltura, frutticoltura, avicoltura, vinificazione, viticoltura, orticoltura ed economia domestica rurale.

Le competenze imprenditoriali nel contesto della gestione strategica e operativa sono comuni a tutti gli indirizzi.

I responsabili di azienda titolari di un diploma federale nel campo professionale dell'agricoltura possiedono le competenze richieste per pianificare, sviluppare e gestire un'azienda del campo professionale dell'agricoltura. In particolare analizzano e prendono decisioni in modo autonomo per lo sviluppo dell'azienda, con lo scopo di garantirne la durata, di utilizzare le risorse personali e materiali in modo ottimale e orientare la produzione alle esigenze del mercato. Infine, gestiscono e sviluppano l'azienda considerando il contesto familiare, sociale, economico, ecologico e agricolo.

1.1.2 Campo d'attività e contributo a favore dell'economia, della società e dell'ambiente

L'economia e la società dipendono dalla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti agricoli. L'agricoltura contribuisce in modo determinante alla produzione di derrate alimentari, al mantenimento delle risorse naturali e alla salvaguardia del paesaggio. Essa è inoltre garante di un'urbanizzazione equilibrata e contribuisce al mantenimento della varietà culturale. Attraverso l'attività nei diversi settori di produzione, il responsabile di azienda titolare di un diploma federale indirizza l'agricoltura e promuove la filiera agroalimentare con un approccio innovativo e spirito imprenditoriale. In quanto responsabile di un'azienda del campo professionale dell'agricoltura, vigila sullo sviluppo sostenibile dell'azienda garantendole una posizione strategica sul mercato. Infine, gestisce l'azienda nel rispetto delle risorse naturali.

1.1.3 Competenze operative

Durante l'esame professionale superiore per i responsabili di azienda nel campo professionale dell'agricoltura vengono verificate le seguenti competenze operative:

- ♦ analizzare il contesto in cui operano;
- ♦ stabilire obiettivi personali, per la famiglia, per l'azienda e per i settori di produzione scelti e definire una strategia aziendale. Tale strategia si basa sull'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi per l'azienda o per i settori di produzione analizzati nel contesto dell'esame professionale superiore;
- ♦ sviluppare, organizzare e strutturare un'azienda, una comunità aziendale o determinati settori di produzione e concretizzare un progetto ad ampio raggio;
- ♦ realizzare un business plan per un'azienda o per determinati settori di produzione;
- ♦ organizzare e gestire il proprio settore per ottenere a lungo termine una produzione di qualità sostenibile, ecologica e orientata al mercato;
- ♦ pianificare una politica di finanziamento adeguata per lo sviluppo sostenibile dell'azienda e dei suoi settori di produzione;
- ♦ sviluppare e attuare una strategia di marketing;
- ♦ ottimizzare le coperture assicurative, la previdenza privata e professionale e la fiscalità.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
AgriAliForm

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da un numero variabile di membri (da 12 a 18). I membri e il presidente sono nominati dal comitato direttivo dell'oml AgriAliForm per un periodo di 4 anni. La Commissione GQ può istituire direzioni d'esame.
- 2.1.2 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il presidente a decidere. Nella commissione GQ sono rappresentati tutti gli indirizzi e le regioni linguistiche.

2.2 Compiti della commissione GQ e delle direzioni d'esame

2.2.1 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce la data ed il luogo dell'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) stabilisce le tasse d'esame
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) verifica che gli esami prevedano gli stessi requisiti in tutte le regioni linguistiche e per tutti gli indirizzi;
- g) nomina i periti e li forma per le loro funzioni e li impiega;
- h) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- i) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- j) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma su proposta delle direzioni d'esame;
- k) tratta le domande ed i ricorsi;
- l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- m) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- n) redige il preventivo e il consuntivo dell'esame finale;
- o) rende conto della sua attività alle istanze superiori ed alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- p) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- q) nomina una direzione d'esame per ogni indirizzo.

2.2.2 Le direzioni d'esame:

- a) svolgono l'esame finale secondo le direttive della Commissione GQ;
- b) dispongono la preparazione di compiti d'esame omogenei per ogni indirizzo;

- c) redigono il preventivo e il consuntivo delle prove dell'esame finale;
- d) propongono i periti alla Commissione GQ;
- e) presentano alla Commissione GQ proposte per il rilascio del diploma.

2.2.3 La Commissione GQ e le direzioni d'esame possono delegare compiti amministrativi e di gestione ad una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare:

- ◆ le date d'esame;
- ◆ la tassa d'esame;
- ◆ l'ufficio d'iscrizione;
- ◆ il termine d'iscrizione;
- ◆ le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione dell'indirizzo scelto;
- e) l'indicazione delle lingue d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è titolare di un attestato federale di capacità nel campo professionale dell'agricoltura ai sensi del regolamento del 1° luglio 2013 concernente l'esame professionale federale nel campo professionale dell'agricoltura, di un attestato di contadina/responsabile d'economia domestica rurale o di un titolo equivalente,
- b) dispone dei certificati di fine modulo richiesti ai sensi dell'allegato al presente regolamento o è iscritto agli esami di fine modulo.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna secondo i termini del business plan.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo (la lista si trova nel allegato del presente regolamento):

Codice	Nome	Punti
Moduli di gestione aziendale dell'esame di maestria		
M02, M03, M04	Questi moduli permettono di acquisire le competenze gestionali	Certificazioni
Moduli relativi alle tecniche di produzione e ai servizi		
Questi moduli permettono di acquisire le competenze necessarie nell'ambito della produzione e dei servizi I moduli richiesti per ogni indirizzo sono elencati nelle direttive o nei relativi allegati		Almeno 20 punti-modulo. Le competenze acquisite con l'esame di professione non devono essere ripetute

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

- 3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni 3 anni.
- 4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.1.3 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 10 giorni prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio delle diverse prove dell'esame finale. Non è possibile ritirarsi dalle prove 2 e 3 separatamente.
- 4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;

- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti, che determinano la nota congiuntamente. In casi eccezionali e debitamente motivati, uno dei 2 periti può essere un docente dei corsi di preparazione.

4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame, dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente. In casi eccezionali e debitamente motivati, uno dei 2 periti può essere un docente dei corsi di preparazione.

4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.5.2 Per la delibera sul conferimento del diploma i periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

- 5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Gestione aziendale	scritto	2,5 h	1
2 Businnes plan	scritto	consegna anticipata	2
3 Colloquio professionale basato sul businnes plan	orale	*1 h*	1

* La durata della prova 3 differisce da un indirizzo all'altro in funzione della struttura aziendale. La commissione GQ stabilisce la durata per ogni indirizzo e la comunica ai candidati contestualmente alla convocazione.

- 5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.2.1 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della prova d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

6.4.1 L'esame finale è superato se:

- a) i certificati di fine modulo richiesti al punto 3.3.1 sono stati acquisiti;
- b) la nota complessiva è uguale o superiore al 4.0;
- c) la media arrotondata a un decimale delle note 2 e 3 è uguale o superiore al 4.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta senza motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Nel caso in cui la prova 3 deve essere ripetuta, anche la prova 2 lo deve essere.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Titoli

Maestra agricoltrice / maestro agricoltore

Maestra frutticoltrice / maestro frutticoltore

Maestra avicoltrice / maestro avicoltore

Maestra cantiniera / maestro cantiniere

Maestra viticoltrice / maestro viticoltore

Maestra orticoltrice / maestro orticoltore

Contadina diplomata / responsabile d'economia domestica rurale diplomato

Titel

Meisterlandwirt / Meisterlandwirtin

Obstbaumeister / Obstbaumeisterin

Geflügelwirtschaftsmeister / Geflügelwirtschaftsmeisterin

Weintechnologiemeister / Weintechnologiemeisterin

Winzermeister / Winzermeisterin

Gemüsegärtnermeister / Gemüsegärtnermeisterin

Diplomierte Bäuerin / Diplomierter bäuerlicher Haushaltleiter

Titre

Maître agriculteur / maître agricultrice

Maître arboriculteur / maître arboricultrice

Maître aviculteur / maître avicultrice

Maître caviste / maître caviste

Maître viticulteur / maître viticultrice

Maître maraîcher / maître maraîchère

Paysanne diplômée / responsable de ménage agricole diplômé

Per la versione inglese si consiglia la dicitura:

Title

Manager in agriculture with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Manager in fruit-growing with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Manager in poultry production with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Manager in winery with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Manager in viticulture with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Manager in vegetable growing with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Farm and Family Manager with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

7.1.3 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.2.1 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma possono essere impugnate presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. La decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato direttivo dell'oml AgriAliForm fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'oml AgriAliForm si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti regolamenti sono abrogati :

- ◆ Regolamento concernente il rilascio del diploma di maestro agricoltore / maestra agricoltrice del 3 novembre 2006
- ◆ Reglement über die Meisterprüfung für Geflügelzüchter vom 7. Februar 1984
- ◆ Reglement über die Ausbildung zur Gemüsegärtnermeisterin / zum Gemüsegärtnermeister vom 23. Dezember 1998
- ◆ Reglement über die Höhere Fachprüfung für Bäuerinnen vom 17. September 2001
- ◆ Reglement über die Höhere Fachprüfung für Obstbauern / Obstbäuerinnen vom 25. November 2003
- ◆ Reglement über die Meisterprüfung für Winzer vom 1. November 1999
- ◆ Règlement concernant les examens de maîtrise pour arboriculteurs du 20 juin 2000
- ◆ Règlement concernant les examens de maîtrise pour caviste du 20 juin 2000
- ◆ Règlement concernant les examens de maîtrise pour viticulteurs du 20 juin 2000"

9.2 Disposizioni transitorie

I candidati che hanno conseguito un attestato professionale nel campo professionale dell'agricoltura prima dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo il diritto previgente ai sensi del punto 9.1 del regolamento d'esame nel campo professionale dell'agricoltura dell'8 gennaio 2014 (entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1° luglio 2013) possono sostenere l'esame professionale superiore secondo le disposizioni dei vecchi regolamenti entro la fine di dicembre 2016.

I ripetenti in base ai regolamenti previgenti di cui al punto 9.1 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine di dicembre 2018.

Viene concesso il diritto di portare il nuovo titolo. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Brugg/Lausanne, 24 ottobre 2014

Oml AgriAliForm

Il Presidente



W. Willener

Il Segretario



M. Schmutz

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 18 DIC 2014

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore